

# REGIONE DELLA PUGLIA

t. N. 5662/Seg. Delegati N. 1

posta al foglio N. del

Bari, li 14 ottobre 1971

GETTO: Trasmissione deliberazione di Giunta  
n.158 dell'11.X.1971.

All'On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Si trasmette, per tutto quanto di competenza,  
l'unito provvedimento con il quale la Giunta Regionale  
nella seduta dell'11 corrente ha approvato il progetto  
di legge per l'istituzione di tributi propri della Re-  
gione.

E' gradita l'occasione per porgere distinti  
saluti.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

*Trisorio*

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 1155
Data 14/10/71

# REGIONE PUGLIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 158 del reg. delle deliberazioni

N. 5262 di protocollo

OGGETTO: Progetto di legge per l'istituzione di tributi propri della Regione Puglia.-

L'anno 1971 addì 11 del mese di ottobre in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti	
Trisorio Liuzzi avv. Gennaro . . . . .	-----		<i>Presidente</i>
Di Giesi sig. Michele . . . . .	-----		<i>Vice-Presidente</i>
Aprile prof. Leonardo Brizio . . . . .	-----		<i>Assessori</i>
Baldassarre dott. Gaetano . . . . .	-----		
Ciuffreda avv. Pasquale . . . . .	-----		
Conte prof. Giuseppe . . . . .	-----		
Dilonardo prof. Giovanni . . . . .	-----		
Giampaolo prof. Filippo . . . . .	-----		
Monfredi dott. Angelo . . . . .	-----		
Palma avv. Vincenzo . . . . .		-----	
Quarta dott. Nicola . . . . .	-----		
Romano avv. Domenico . . . . .	-----		
Sasso on. prof. Giuseppe . . . . .	-----		

Con l'assistenza del Segretario Dr. Francesco Orfino

## L A G I U N T A

Premesso che la legge 16 maggio 1970, n.281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" stabilisce che le Regioni istituiscano con legge i tributi propri con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti;

Premesso, altresì, che i tributi propri attribuiti alle Regioni sono i seguenti;

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 69 dello Statuto della Regione approvato con legge 22.5.1971, n.349;

Visto il progetto di legge per l'istituzione di tributi propri della Regione sottoposto all'esame di questa Giunta dall'assessore al bilancio, programmazione e finanze;

Udita la relazione del predetto assessore;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- a) di approvare il seguente PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE PUGLIA composto di n.45 articoli, nonché la relativa relazione:

### R E L A Z I O N E

L'art. 119 della Costituzione stabilisce i principi generali dell'autonomia finanziaria delle Regioni, sui quali deve strutturarsi la finanza regionale.

La legge 16 maggio 1970, n.281, traduce tali principi

pi in provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto Ordinario, e determina tra l'altro, i limiti entro i quali le Regioni possono accedere ad alcuni tributi, definiti inesattamente "propri" delle Regioni, le quali, anche se li istituiscono con legge regionale, non partecipano nè al loro accertamento nè alla loro liquidazione.

I limiti fissati dalla legge 281 non consentono alle Regioni di istituire i tributi propri in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali, ma un rapporto di adeguatezza potrà determinarsi solo con l'applicazione degli altri tributi che saranno previsti dalla riforma tributaria e, per quanto riguarda il programma regionale di sviluppo, dalle quote del fondo previsto dall'art. 9 della citata legge n. 281/1970 e dai contributi speciali di cui all'art. 119 della Costit. richiamati nell'art. 12 della stessa legge 281.

Nella determinazione della misura di ciascun tributo proprio, la Giunta è stata guidata dalla costante preoccupazione di non gravare il cittadino di ulteriori oneri, anche se ha tenuto conto della opportunità di colpire manifestazioni di ricchezza.

1) Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

L'imposta è commisurata sul canone di concessione per l'occupazione o l'uso dei beni, siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'art. 2 della legge fissa solo l'ammontare massimo dell'imposta (300% del canone), e non anche il minimo lasciando così alla Regione ampio margine di decisione.

La varietà dei beni dati in concessione e soprattutto la diversità dell'uso del bene stesso, rendono ardua la determinazione dell'imposta regionale.

Tuttavia considerato, come si legge nella relazione governativa, che "l'esistenza stessa di concessioni statali sui beni indicati è stata considerata come possibile oggetto imponibile da parte delle Regioni rappresentando essa indubbiamente una manifestazione di ricchezza" e che "il canone di concessione, specie per il demanio marittimo, può, a volte, non essere adeguato al reale valore economico del bene dato in concessione", la Giunta ha ritenuto di determinare l'imposta regionale nella misura del 20% del canone erariale, riservandosi di stabilire aliquote differenziate in rapporto all'uso del bene, appena sarà possibile procedere al censimento delle aree in concessione ed alla loro classificazione.

Per quanto riguarda il tributo in parola, si è dovuto risolvere il problema relativo alle sanzioni da applicare a seguito del suo tardivo o mancato versamento.

Infatti il 3° comma dell'art.6 della legge 281 stabilisce che, per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali, si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Ma non vi è nessuna imposta erariale che corrisponda all'imposta regionale sulle concessioni statali, per cui si è ritenuto di individuare il tributo statale più affine, nella analoga tassa erariale di concessione governativa, per mutarne le norme che riguardano le sanzioni conseguenti le relative infrazioni.

#### Tassa sulle concessioni regionali

La tassa sulle concessioni regionali si applicherà su tutti gli atti della Regione conseguenti al trasferimento delle funzioni attualmente di competenza dello Stato, già assoggettati alla tassa di concessione governativa, ai sensi del T.U. 1.3.1961, n.121.

Le aliquote applicabili vanno dall'80% al 120% del tri

buto erariale corrispondente.

Eventuali maggiorazioni potranno essere disposte dalla Regione ad intervalli di almeno 5 anni e nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

Per il primo periodo di attuazione della legge, la Giunta ha ritenuto equo determinare la tassa sulle concessioni della Regione Puglia nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale.

#### Tassa regionale di circolazione.

La tassa di circolazione - per il considerevole ammontare del gettito e per il gran numero di cittadini interessati - rappresenta un importante tributo per la regione.

Vengono assoggettati al tributo regionale i veicoli e gli autoscafi gravati della tassa erariale di circolazione e quelli per i quali non occorre documento di circolazione (v. art. 24 del Codice della Strada) e che appartengono a persone residenti nella Regione.

L'ammontare della tassa può essere compreso tra il 90% ed il 110% della relativa tassa erariale, ridotta al 50%, e la Giunta ha ritenuto di doverla contenere nella misura del 100%, ad evitare aggravii alla massa degli utenti.

L'amministrazione regionale si riserva però, avvalendosi di quanto disposto dal comma 3°, art. 4 della legge n. 281, di apportare ritocchi, in relazione alla destinazione dei veicoli, alle loro caratteristiche ed all'anno di fabbricazione. Ciò appena si disporrà di dati statistici aggiornati.

Nel primo biennio di applicazione, per il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 281 l'ammontare della tassa regionale è pari al 25% di quella erariale, "ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa entro i limiti di cui al secondo comma".

Si tratta di un evidente errore del legislatore, che si riferisce a norme di contrastante contenuto, la cui applicazione letterale apporterebbe un aggravio ai cittadini.

Pertanto la Giunta, per il primo biennio di applicazione, ha deciso di applicare il 25%, in modo che il totale dell'onere (25% alla Regione e 75% allo Stato) resti invariato.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che appartengono alla Regione.

La tassa in parola si applica secondo le disposizioni di legge che regolano l'analogo tributo provinciale, cioè gli artt. da 192 a 200 del T.U.F.L. 14.9.1931, n.1175.

La misura, che a norma dell'art. 5 della legge n.281, può graduarsi tra il 50% ed il 150% della tassa per gli spazi e le aree di pertinenza provinciale, è stata contenuta dalla Giunta nei limiti del 100%.

## PROGETTO DI LEGGE PER I TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE PUGLIA

### Titolo I

#### TRIBUTI PROPRI

#### Capo 1° - Norme Generali

#### Art. 1

#### ISTITUZIONE

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

DECORRENZA

I tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo decorrono dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali decorre, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Capo 2° - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

Art. 3

OGGETTO, AMMONTARE DELL'IMPOSTA, SOGGETTO PASSIVO

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura corrispondente al 20 per cento del canone di concessione statale.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

Art. 4

GRADUAZIONE DELL'IMPOSTA

Con successiva legge la Regione Puglia potrà graduare l'imposta in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.



## Art. 5

### ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Tali uffici notificano al concessionario, per mezzo dei propri messi o di messi comunali, l'ammontare dell'imposta e lo invitano ad effettuarne il pagamento.

## Art. 6

### VERSAMENTI

Entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui l'imposta è stata pagata, gli uffici che ne hanno effettuato la riscossione provvedono a versarne l'importo al tesoriere regionale.

Entro il quinto giorno di ogni mese gli stessi uffici devono altresì trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti nel mese precedente, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) ammontare del canone di concessione;
- c) data e importo del pagamento dell'imposta;
- d) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

## Art. 7

### COMUNICAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE RELATIVE VARIAZIONI

Per ogni concessione di occupazione od uso dei beni indicati nel primo comma dell'art. 3, le competenti amministrazioni statali sono tenute a trasmettere al Presidente della Giunta regionale copia dei relativi atti formali entro i seguenti termini:

- a) per le concessioni in atto al 1° gennaio 1972, entro due mesi da tale data;
- b) per le nuove concessioni e per le variazioni di quelle esistenti, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione o la variazione.

#### Art. 8

##### ESAZIONE COATTIVA - PRESCRIZIONE

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta stessa.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento di essa, si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per la restituzione di somme indebitamente pagate.

#### Capo 3° - Tasse sulle concessioni regionali

#### Art. 9

##### OGGETTO E AMMONTARE DELLA TASSA

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100 per cento della corrispondente tassa eraria

le.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

#### Art. 10

##### ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto o provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

#### Art. 11

##### EFFICACIA DELL'ATTO

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi?

#### Art. 12

##### VERSAMENTI

L'importo delle tasse regionali deve essere versato al tesoriere regionale, da parte degli uffici che ne hanno effettuato la riscossione, nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art. 6.

Gli stessi uffici devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale, entro il termine

ne stabilito nel secondo comma dello stesso art.6, un elenco dei versamenti eseguiti, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data ed importo del pagamento;
- c) data, numero ed importo del relativo versamento.

#### Capo IV - Tassa di circolazione

##### Art. 13

##### OGGETTO DELLA TASSA

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della Regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

##### Art. 14

##### RINNOVAZIONE DELL'IMMATRICOLAZIONE E CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra Regione, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circola-

zione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra Regione, trasferiscano la propria residenza o sede in un Comune situato nel territorio della Regione Puglia.

#### Art. 15

##### AMMONTARE DELLA TASSA

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 lo ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16.5.1970, n.281, è contestualmente ridotta del cinquanta per cento.

#### Art. 16

##### GRADUAZIONE DELLA TASSA

La Regione Puglia potrà stabilire - con successiva legge - aumenti o riduzioni della tassa di circolazione, in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche, ed al numero degli anni de corsi dalla fabbricazione.

#### Art. 17

##### ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

Art. 18

VERSAMENTI

L'importo della tassa regionale deve essere versato al tesoriere regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della corrispondente tassa erariale.

Gli uffici esattori devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti, nel termine e con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 12.

Capo V - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 19.

OGGETTO DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le indicazioni dell'art. 192 del T.U. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni.

Art. 20

SOGGETTO PASSIVO

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni prevista nella presente legge.

Art. 21

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, com-  
portino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono per-  
manenti; tutte le altre sono temporanee.

#### Art. 22

#### TARIFFA

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è com-  
misurata all'effettiva superficie coperta e si applica in mi-  
sura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia del-  
la Regione per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a  
giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singo-  
la Provincia della Regione, per l'analogo tributo provincia-  
le.

#### Art. 23

#### GRADUAZIONE DELLA TASSA

Con successivo provvedimento la tassa per l'occupazio-  
ne di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i  
limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'im-  
portanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree  
pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classifi-  
cati in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore im-  
portanza.

#### Art. 24

#### DECORRENZA DELLA TASSA - SGRAVI

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del  
primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo  
giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse  
nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo  
ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazio

ne prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

#### Art. 25

##### ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Provincie all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sull'efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 11.

#### Art. 26

##### VERSAMENTI

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art. 6.



Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti, nel termine e con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 12.

## Titolo II

### RICORSI

#### Art. 27

#### AZIONE GIUDIZIARIA

Avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

#### Art. 28

#### RICORSI AMMINISTRATIVI

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dal secondo comma dello art. 5, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale nel termine di

trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

#### Art. 29

#### ISTRUZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, non oltre venti giorni dal loro ricevimento, devono restituirli con tutti gli atti relativi e con le proprie deduzioni.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

#### Art. 30

#### DECISIONI AMMINISTRATIVE

Il Presidente della Giunta regionale deve emettere decisioni motivate non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per mezzo di un messo regionale o comunale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ricupero del documento, nello altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

#### Art. 31

### IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE

Le decisioni del Presidente della Giunta regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revcazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 27.

### Titolo III

#### VIOLAZIONI

#### Capo I - Sanzioni pecuniarie

#### Art. 32

### SANZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a lire 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica, in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, purchè questa sia corrisposta non oltre trenta giorni della sca-

denza.

#### Art. 33

##### SANZIONI RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprata<sup>ss</sup>a previste dall'art.10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n.121, e successive modificazioni.

#### Art. 34

##### SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n.2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5.2.1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

#### Art. 35

##### SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la soprata<sup>ss</sup>a e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 294 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni ed aggiunte.

## Capo II

### Accertamento delle violazioni

#### Art. 36

##### COMPETENZE E PROCESSO VERBALE

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato, nonché dai funzionari ed agenti dell'amministrazione regionale all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera rilasciata dalla Regione Puglia.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da trasmettersi al Presidente della Giunta regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime. In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata all'interessato.

## Capo III

### Definizioni delle violazioni

#### Art. 37

##### APPLICAZIONE DELLE PENA PECUNIARIA

##### DEFINIZIONE IN VIA BREVE

Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del

processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art. 47 ultimo comma.

#### Art. 38

#### DETERMINAZIONE DELL'AMMENDA - NOTIFICA - OBLAZIONE

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 37 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a quest'ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del T.U. 14.9.1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta regionale.

#### Capo IV

Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni

## Art. 39

### RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative al l'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art. 5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai precedenti commi, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

## Art. 40

### VERSAMENTO DEL PROVENTO DELLE SANZIONI

Il provento dei pagamenti delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge spetta alla Regione e deve essere versato entro il giorno successivo, non festivo, a quello dell'eseguito pagamento, direttamente al tesoriere regionale.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al precedente comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

Gli uffici incaricati della riscossione delle sanzioni sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, non oltre il giorno 5 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, un elenco in doppio e-semplare contenente i seguenti dati per le sanzioni riscosse nel bimestre precedente:

- a) generalità del trasgressore;
- b) data e numero del verbale di accertamento;
- c) natura della violazione;
- d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;

- e) specie e importo della sanzione inflitta;
- f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;
- g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

#### Art. 41

##### RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7.2.1951, n.168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell'art.110 del T.U. 3.3.1934, n.383.

#### Titolo IV

##### Norme finali e transitorie

#### Art. 42

##### PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

#### Art. 43

##### PRIMA APPLICAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data dell'1 gennaio 1972.



Art. 44

DICHIARAZIONE DI URGENZA

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 45

OSSERVANZA


La presente legge regionale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-

b) di presentare il progetto stesso e la relazione al Consiglio regionale richiedendone l'approvazione.-

F.to: IL PRESIDENTE Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA dr. Francesco Orfino

Per c.c. all'originale



IL SEGRETARIO  
(dr. Francesco Orfino)